

Statuto dell'Associazione
Comunità energetica rinnovabile Cacip Energia

Articolo 1

(Disciplina applicabile)

1. L'Associazione è un'associazione non riconosciuta ai sensi del codice civile.
2. L'Associazione è una comunità energetica rinnovabile ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo ai sensi dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. L'Associazione osserva gli obblighi derivanti dal contratto di collaborazione con il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, grazie al quale è stata promossa, è stata costituita e può operare l'Associazione.

Articolo 2

(Denominazione - Sede - Durata - Ambito territoriale)

1. L'Associazione è denominata "Associazione Comunità Energetica Rinnovabile CACIP ENERGIA" o, in forma abbreviata, "CER CACIP ENERGIA".

La denominazione della Associazione può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

2. La sede dell'Associazione è in Cagliari, Viale Diaz n. 86.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione opera all'interno degli Agglomerati di Macchiarreddu, Elmas e Sarroch.

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio direttivo;
3. Il Presidente.

Articolo 3

(Scopi)

1. L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e/o alle aree locali in cui opera.
2. L'Associazione promuove la costruzione di un nuovo modello energetico che sia sostenibile, democratico e partecipato, basandosi specialmente sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica e sulla responsabilizzazione dei consumatori.
3. L'Associazione persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione, così attuando la sussidiarietà orizzontale prevista nella Costituzione italiana.
4. L'Associazione intende contribuire a combattere la povertà energetica destinando l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, come determinato dal GSE, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per il perseguimento di finalità so-

ciali aventi ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti di produzione.

5. L'Associazione non persegue lo scopo lucrativo.

Articolo 4

(Attività esercitabili)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3, l'Associazione può esercitare le attività di cui al comma secondo e qualsiasi altra attività che sia connessa e/o complementare con queste attività.

2. L'Associazione può esercitare le seguenti attività:

a) la produzione, la distribuzione, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la fornitura e l'acquisto di energia da fonti rinnovabili;

b) la condivisione e/o lo scambio di energia da fonti rinnovabili;

c) la produzione, l'acquisto e/o la fornitura di servizi energetici, come quelli di efficienza energetica e di ricarica per veicoli elettrici;

d) il teleriscaldamento e/o il teleraffrescamento;

e) la progettazione e/o la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

f) la gestione e la ripartizione dei flussi finanziari provenienti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

g) l'ideazione, lo sviluppo e/o la partecipazione a progetti di produzione, di gestione, di consumo e/o di diffusione di energia da fonti rinnovabili;

h) la progettazione e/o la realizzazione di impianti di domotica;

i) la formazione di produttori, di consumatori e di comunità in materia energetica ed ambientale;

j) la ricerca e la promozione culturale, anche con premi, nei settori delle comunità energetiche, dell'autoconsumo energetico, della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo integrale e sostenibile;

l) destinazione della tariffa premio eccedentario, come determinata dal GSE, per finalità sociali o a beneficio del territorio tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto a famiglie in difficoltà, centri di accoglienza per minori, ONLUS, oppure pulizia aree o miglioramento dei servizi o realizzazione opere nelle aree inserite nel perimetro della CER.

3. L'Associazione produce energia da fonti rinnovabili mediante impianti, anche altrui, che risultano nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione e si trovano sotto la medesima cabina primaria di riferimento per ogni configurazione.

4. L'energia di cui al comma terzo è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito e/o per la condivisione, anche mediante impianti di stoccaggio, con gli associati. La stessa energia, se non autoconsumata o condivisa, può essere ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., ac-

cumulata e/o venduta direttamente o mediante aggregazione.

Articolo 5

(Requisiti degli associati)

1. Per essere associato bisogna alternativamente essere:

- a) una o un maggiorenne;
- b) un ente esercente una micro, piccola o media impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea, costituito in qualsiasi forma giuridica;
- c) un ente pubblico territoriale, un'autorità locale o un'amministrazione locale;
- d) un ente di ricerca o di formazione;
- e) un ente religioso;
- f) un ente del Terzo settore o di protezione ambientale.

2. Per essere associato bisogna:

- i. essere residente o avere sede nel territorio in cui si trovano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che risultano nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione;
- ii. consumare energia elettrica mediante un contratto di fornitura avente un punto di prelievo (POD) sotto la stessa cabina primaria in cui si trovano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che risultano nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione;
- iii. non esercitare in via principale attività incompatibili o che si pongano in diretta concorrenza con quelle svolte dall'Associazione tali da determinare un conflitto di interessi, né quella di partecipazione nell'Associazione e/o in altre comunità energetiche rinnovabili.
- iv. non essere occupante senza titolo di un immobile di proprietà consortile o avere pendenze giudiziali o stragiudiziali contro il Consorzio Industriale anche riferite a canoni di locazione non corrisposti.

Articolo 6

(Ammissione, esclusione e recesso degli associati)

1. Chi intende essere ammesso come associato deve trasmettere al Direttivo la domanda di adesione unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo (di seguito anche "Direttivo") delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, il quale deve versare la quota associativa se prevista. Una volta che l'Associazione riceve tale somma, l'associato è iscritto nel libro degli associati e acquista la qualità di associato. In caso di richiesta di adesione di un soggetto produttore, la qualità di associato non si acquista prima della stipulazione di apposito accordo e previa adesione al Regolamento CER. In caso di richiesta di deroga al Regolamento, l'ingresso del socio produttore, è subordinata ad approvazione dell'Assemblea.

3. Il Direttivo può rigettare la richiesta di adesione in tutti i casi in cui sussistano le cause di esclusione previste dal Regolamento.

4. Il Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante associato. Costui può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la prossima seduta assembleare utile.

5. Il Direttivo delibera l'esclusione dell'associato nei casi espressamente previsti dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.

6. Ciascun associato può recedere dal contratto associativo in ogni momento. Il recesso da parte del membro produttore verrà disciplinato da apposito accordo siglato in fase di adesione alla CER.

7. I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la liquidazione della quota in caso di recesso o esclusione (Artt. 37 e 24, comma 4 c.c.). Non fanno parte del fondo comune gli impianti di produzione concessi dai singoli membri nella disponibilità della CER.

Articolo 7

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Ogni associato ha il diritto di:

- i. intervenire e votare in assemblea;
- ii. concorrere a eleggere i membri del Direttivo e, ove necessari, il sindaco e/o il revisore legale dei conti;
- iii. esaminare il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo e, se nominato il sindaco unico, il libro di quest'ultimo;
- iv. usufruire dei benefici ambientali, economici o sociali offerti dall'Associazione;
- v. mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

2. Ogni associato ha l'obbligo di:

- i. osservare sia lo statuto, sia i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- ii. comunicare ogni variazione sia dei propri recapiti indicati nel libro degli associati, sia di ciò che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5;
- iii. collaborare con l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi;
- iv. offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare le attività dell'Associazione.

3. Il versamento a titolo di quota associativa, se prevista, è irripetibile, anche a seguito di recesso o esclusione

dell'associato. La qualità di associato è intrasmissibile e l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4. Gli associati, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione e a ogni effetto di legge e dello Statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro degli associati tenuto in forma elettronica.

Articolo 8

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per decadenza, estinzione dell'ente, morte, recesso o esclusione.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 determina l'automatica decadenza dalla qualità di associato, accertata con deliberazione del Direttivo.

3. Il Direttivo può escludere il socio che:

i. si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Associazione;

ii. abbia arrecato danni materiali o morali non lievi all'Associazione;

iii. sia incorso in una delle cause di esclusione di cui al Regolamento.

4. La deliberazione di esclusione è comunicata senza indugio all'escluso, il quale può ricorrere all'assemblea entro trenta giorni dall'invio della relativa comunicazione. La deliberazione presa dalla prossima assemblea è vincolante per il Direttivo. Dalla deliberazione consiliare di esclusione il diritto di intervento e di voto nell'assemblea è sospeso per l'escluso, il quale ha diritto di essere sentito dall'assemblea chiamata a decidere sulla sua esclusione.

5. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dal momento in cui è ricevuto dall'Associazione.

Articolo 9

(Assemblea degli associati)

1. L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria:

i. delibera sulle scritture contabili per cui è richiesta la sua approvazione;

ii. Elege, fatta salva la prerogativa del Consorzio Industriale di indicare il Presidente, in qualità di legale rappresentante e Referente della CER e il Tecnico Responsabile del riparto relativamente ai primi due esercizi, il terzo componente del Direttivo, e può revocarlo;

iii. delibera ai sensi dell'articolo 8, comma quarto;

iv. nomina, se imposto dalla legge, il sindaco unico effettivo, il sindaco unico supplente e/o il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;

v. determina il compenso del sindaco unico, se nominato;

- vi. delibera sulla responsabilità dei componenti del Direttivo, del sindaco e/o del revisore legale;
- vii. approva le modifiche al regolamento relativo ai benefici ambientali, economici o sociali offerti dall'Associazione agli associati;
- viii. delibera eventuali altri regolamenti di competenza dell'assemblea;
- ix. delibera in ordine agli accantonamenti per spese fisse e alla destinazione della tariffa premio eccedentario per finalità sociali o a beneficio del territorio;
- x. delibera su ogni altra materia di competenza dell'assemblea che non rientri tra quelle elencate nel comma successivo.

3. L'assemblea straordinaria:

- i. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- ii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione;
- iii. nomina e revoca uno o più liquidatori, determinando i relativi poteri e l'eventuale compenso;
- iv. delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, dal Direttivo, di regola presso la sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviare, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, trasmesso mediante posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro degli associati. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente o votante.

5. Possono intervenire all'Assemblea e prendere la parola, oltre agli associati con diritto di voto, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal Direttivo o dal presidente dell'assemblea.

6. Ogni associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare nella sola assemblea straordinaria da altro associato con diritto di voto, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e consegnata al presidente dell'assemblea. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi.

8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le connesse decisioni è sufficiente il voto favo-

revole della maggioranza relativa dei voti espressi.

9. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo degli associati presenti richieda di procedere per appello nominale.

La nomina e la revoca degli amministratori e dei sindaci possono avvenire a scrutinio segreto, salvo che nell'avviso di convocazione sia prevista la facoltà di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

10. L'assemblea è presieduta dal presidente del Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del Direttivo o, infine, dal nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come associato o, in subordine, dal più anziano come età.

11. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 10

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri nominati dall'assemblea, di cui almeno due, tra cui il Presidente, in qualità di Referente della CER e il Responsabile del Riparto, designati dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

Alla carica di consiglieri possono essere nominati anche soggetti esterni all'Associazione.

A ciascun consigliere si applica l'articolo 2382 del codice civile. In occasione del primo rinnovo del Direttivo, ovvero al termine dei primi due esercizi contabili, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari può rinunciare alla designazione di propri rappresentanti.

2. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a due esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

3. Il Direttivo elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, secondo quanto precisato al comma 1. Il Direttivo nomina, anche tra persone diverse dai consiglieri:

i. il segretario dell'Associazione, su designazione del proprio presidente;

ii. il responsabile del riparto dell'energia condivisa e dei rapporti dell'Associazione con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., su designazione del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

4. I componenti del Direttivo esercitano il loro incarico gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Responsabile del Riparto può ricevere un compenso secondo quanto previsto nel Regolamento interno della Associazione.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adem-

piono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:

- il vicepresidente;
- il consigliere più anziano di nomina;
- il consigliere più anziano di età.

6. Il Direttivo può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere.

7. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, affinché provveda a sostituire i mancanti. Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito. Il sostituto del consigliere designato dal Consorzio Industriale deve essere designato dallo stesso Consorzio.

8. Il presidente convoca il Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il Direttivo è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario.

9. Il Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

10. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente.

11. Il Direttivo è investito dei più ampi poteri nel gestire l'Associazione e nell'eseguire le deliberazioni assembleari.

12. Il Direttivo, nelle materie di propria competenza, può deliberare appositi regolamenti.

Articolo 11

(Presidente e rappresentanza dell'Associazione)

1. Il presidente dell'Associazione corrisponde al presidente del Direttivo ed svolge il ruolo di Referente in qualità di legale rappresentante della CER.

2. Il presidente del Direttivo o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Il presidente del Direttivo o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo possono conferire a chiunque

speciali procure per compiere uno o più atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il responsabile di cui all'articolo 10, comma terzo, lettera ii) cura i rapporti tra l'Associazione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e con gli acquirenti dell'energia prodotta dall'Associazione, compie, su delega del Presidente, la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, è responsabile della ripartizione dei benefici economici e verifica le eventuali problematiche tecniche fornendo supporto alle decisioni.

Articolo 12

(Organo di controllo e revisore legale)

1. Se l'Associazione è obbligata ad avere un organo di controllo, l'assemblea nomina un sindaco unico effettivo e un sindaco unico supplente iscritti nel registro dei revisori legali. Al sindaco unico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 10, comma secondo. La cessazione del sindaco unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui entra in carica il nuovo sindaco unico.

2. Se l'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

Articolo 13

(Rendicontazione, libri sociali)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Sono previsti i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci
- b) Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di ulteriori documenti sociali e contabili in base alle disposizioni di legge.

Articolo 14

(Utili, riserve e patrimonio)

1. Gli utili, le riserve e il patrimonio dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, tra gli associati, i lavoratori, i collaboratori, gli amministratori e il sindaco unico dell'Associazione.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzabile solo per perseguire gli scopi di cui all'articolo 3 esercitando le attività di cui all'articolo 4.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto a uno o più enti individuati con deliberazione assembleare. Gli eventuali conferimenti al patrimonio dell'Associazione effettuati dai membri verranno riassegnati ai medesimi al termine della fase di liquidazione,

qualora ne facciano richiesta.

Articolo 15

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco unico, da o contro i liquidatori, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. Le controversie arbitrabili non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

dr. Roberto Onano, Notaio.

Per accettazione
